



COMUNE DI SCILLATO
Provincia di Palermo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 24 DEL 07 /03/2017

OGGETTO:

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Determinazione di conferma delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2016;

L'anno Duemiladiciasette il giorno sette del mese di marzo alle ore 10,45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. FRISA GIUSEPPE nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
FRISA GIUSEPPE	SINDACO	X	
PATA GIUSEPPE	VICE SINDACO	X	
LA RUSSA ROSANNA	ASSESSORE	X	
TERRANOVA GANDOLFO	ASSESSORE	X	
MACAIONE PIETRO	ASSESSORE		X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Russo Antonino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta comunale di Scillato, relativa a:
D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Determinazione di conferma delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 7 del 24 gennaio 2017,

PREMESSO che :

- il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, dello stesso D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, testualmente recita:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."
- l'art. 17, comma 1-bis, del citato D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, e modificato da ultimo dall'art. 1, c. 311, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."
- l'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
- l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 così dispone:
"10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato."
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui

all'art. 12 del richiamato D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:
*"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."*
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone:
*"1.omissis.....
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.omissis....."*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 16/12/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

DATO ATTO, altresì, che l'Ente

- non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 26 la quale stabilisce che non può procedersi ad incrementi tariffari rispetto a quanto vigente nell'anno 2015,

VISTO l'art. 1, comma 42 della legge di Stabilità per l'anno 2017 (**232/2016**) con il quale viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, è stato rinviato al 31 Marzo con disposizione data dal decreto Milleproroghe 2017;

VISTA la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 13/02/2017 prot. 508 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 14/02/2017 prot. 69 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di conferma della delibera di G.M. n.7 del 09/02/2016 avente per oggetto " D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Determinazione di conferma delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2016";

VISTI:

- il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 16 maggio 1999 n. 133;

- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il D.L. 201/2011 art. 13;
- le Circolari del Ministero delle Finanze n. 160/E del 29 novembre 1999 e 13/E del 19 gennaio 2000;
- il vigente Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI CONFERMARE, con decorrenza 1° gennaio 2017 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi sulle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo il seguente prospetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

DESCRIZIONE	TARIFFA 2017 per mq
PUBBLICITÀ ORDINARIA fino a mq. 5,50	11,36
• Superfici da mq 5.50 a mq 8.50	17.04
Oltre mq. 8.50	22.72
PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA	
• Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	74.37
• Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	49.58
• Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	24.79
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON INSEGNE, PANNELLI E SIMILI	33.05
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DIAPOSITIVE E PROIEZIONI giornaliera	2.07
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEROMOBILI giornaliera	49.58
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O ALTRO per persona	2.07
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI per ciascun punto e per 1 giorno	6.20


DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DESCRIZIONE	TARIFFA 2017
DIRITTO PER I PRIMI 10 GIORNI per ciascun foglio	1.03
DIRITTO PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	0.31

1. **DI STIMARE**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in €

- 300,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
2. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, per la relativa pubblicazione ai sensi del D.L. 201/2011 art. 13;
 3. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 4. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Scillato 20.02.2017



*Il Proponente
Il Responsabile dell'U.U.T.
(Dott. Giuseppe Granata)*

Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(Comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

Scillato, 20.02.2017

Il Responsabile dell'U.U.T.
(Dott. Giuseppe Granata)



Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato
in ordine alla regolarità contabile

ha espresso parere favorevole.

ovvero

ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

ovvero

dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato

07/02/2017

Il Responsabile del Settore
(Rag. Santo Di Stefano)



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione che precede redatta dal Responsabile dell'U.U.T.

Vista la legge 142\90, la L.R. n. 48\91 di recepimento, nonché la L.R. n. 30\2000 di modifica

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

LA GIUNTA

Inoltre

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata e seduta

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n. 44\91

